

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 42/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.		
NUMERO ATTO	COM (2011) 416 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0194 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/07/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	18/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/10/2011		
ASSEGNATO IL	01/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	06/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a ,	Oss.ni e proposte entro	29/09/2011
OGGETTO	La presente proposta di regolamento mira a riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soprattutto per quel che concerne le organizzazioni professionali, la fissazione di norme di commercializzazione, le informazioni ai consumatori, le norme di concorrenza e le informazioni sul mercato. Tale riforma dovrebbe avvenire mediante l'elaborazione e attuazione di piani di produzione sostenibili o di altre soluzioni intelligenti, innovative e orientate al mercato, così da rafforzare il settore.		
BASE GIURIDICA	<p>Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui "[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca".</p> <p>Articolo 42 del TFUE secondo cui le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al</p>		

commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, par. 2, e tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune di cui all'art. 39.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: poiché, nell'ambito della Politica Comune della Pesca, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, considera di competenza esclusiva dell'Unione europea solamente la conservazione delle risorse biologiche del mare, la tematica trattata dalla presente proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, per cui si applica il principio di sussidiarietà. Dal momento che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura richiede necessariamente un elevato livello di uniformità in tutto il territorio europeo, si può dire che la presente proposta di regolamento rispetti tale principio.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la presente proposta di regolamento non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati, risultando, pertanto, conforme al principio di proporzionalità.

ANNOTAZIONI

Un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹ esiste dal 1970 e costituisce uno dei pilastri della Politica Comune della Pesca (PCP). Attualmente essa è organizzata sulla base del regolamento (CE) n. 104/2000²: tuttavia l'imminente riforma della PCP³ ha offerto un'ottima opportunità per analizzarne ed eventualmente rivederne obiettivi e strumenti.

Diversi profili critici della normativa attualmente in vigore sono stati enucleati nel corso di una serie di consultazioni avviate dalla Commissione europea a seguito della pubblicazione del Libro verde sulla riforma della PCP⁴. L'esito di queste consultazioni è stato riassunto in un capitolo specifico (3.4) del documento *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy*⁵, dal quale si desume che sono cinque i punti principalmente problematici:

- la mancata previsione, fino a tempi recenti, di incentivi di mercato volti a favorire le pratiche sostenibili e di sanzioni per prevenire o combattere le pratiche non sostenibili;
- la riduzione e frammentazione delle capacità di produzione ittica a causa dell'elevato numero di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, anche in considerazione di un'alta competitività, tipica di un mercato sempre più globalizzato;
- la scarsa abilità nella gestione delle fluttuazioni di mercato, aggravata dal fatto che la pesca, più di ogni altro settore, è caratterizzata dall'incertezza delle condizioni di produzione e da una conseguente elevata volatilità dei prezzi di vendita;
- lo sfruttamento non adeguato del potenziale di mercato rappresentato dai Paesi terzi;
- infine, se per i produttori i costi legati all'informazione risultano elevati, per i consumatori, invece, le informazioni fornite non sembrano tali da consentire una scelta responsabile.

¹ Per eventuali approfondimenti in materia, si veda la scheda tecnica relativa all'acquacoltura elaborata dalla DG Mare della Commissione europea e disponibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs>.

² Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21 gennaio 2000, pp. 22 ss.).

³ La riforma della PCP è prevista dalla proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2011, relativa alla Politica Comune della Pesca (COM(2011) 425 def.). Su tale proposta di regolamento, che è stata adottata dalla Commissione europea contestualmente alla presente, si veda il dossier 74/DN del 16 settembre 2011.

⁴ Libro verde della Commissione europea, del 22 aprile 2009, sulla riforma della PCP (COM(2009) 163 def.).

⁵ Ovvero, Sintesi delle consultazioni sulla riforma della PCP, del 16 aprile 2010 (SEC(2010) 428 def.).

In questo contesto si colloca la presente proposta di regolamento, volta a riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per quel che concerne le organizzazioni professionali, la fissazione di norme di commercializzazione, le informazioni dei consumatori, le norme di concorrenza e le informazioni sul mercato.

Secondo quanto affermato dall'articolo 7, le organizzazioni professionali (ossia principalmente le organizzazioni dei produttori del settore della pesca, la cui costituzione è prevista dall'articolo 6), dovrebbero porsi l'obiettivo di promuovere attività alieutiche redditizie ma conformi al principio di sostenibilità ambientale e alla politica di conservazione del patrimonio ittico; di contribuire all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere; di migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti; di stabilizzare i mercati; di aumentare la redditività dei propri produttori. Al fine di perseguire tali obiettivi e conformemente all'articolo 8, le organizzazioni professionali possono avvalersi di determinate misure, tra cui: la pianificazione delle attività di pesca dei propri aderenti; l'utilizzazione delle catture indesiderate di stock per fini alternativi; l'adeguamento delle produzioni alle esigenze di mercato; la canalizzazione della commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti; la verifica costante circa la conformità delle attività degli aderenti alle norme stabilite dall'organizzazione. Lo stesso dicasi per le organizzazioni professionali dei produttori del settore dell'acquacoltura (articoli 9, 10 e 11). Tali organizzazioni professionali possono associarsi fra loro (articolo 12) o costituire organizzazioni interprofessionali (articolo 14).

Affinché tali organizzazioni professionali siano riconosciute dagli Stati membri, occorre che svolgano un'attività economica sul proprio territorio, siano dotate di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, osservino le norme di concorrenza e non detengano una posizione dominante su di un determinato mercato (articolo 17). A norma dell'articolo 19, gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari al fine di accertare che le organizzazioni professionali rispettino le condizioni per il loro riconoscimento di cui, se del caso, possono disporre anche la revoca. Tali controlli possono essere svolti anche dalla Commissione (articolo 23).

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, "*[g]li Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che: a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere a), b), c), d) ed e)*". Perché ciò possa avvenire, occorre però un'autorizzazione della Commissione, espressa mediante una decisione (articolo 29), che potrebbe comunque essere revocata laddove ciò fosse necessario (articolo 30).

Seguono delle disposizioni relative alla pianificazione della produzione e della commercializzazione stabilita da un'organizzazione e approvata dalla competente autorità nazionale (articolo 32); alla stabilizzazione dei mercati attraverso il finanziamento dell'ammasso dei prodotti della pesca da parte delle organizzazioni (articolo 35); al fondo collettivo di cui ciascuna organizzazione può dotarsi (articolo 38).

La fissazione di norme di commercializzazione per i prodotti destinati al consumo umano, di cui all'allegato I, è stabilita dall'articolo 39; esse possono riguardare, ad esempio, le taglie minime o le caratteristiche dei prodotti in conserva. Conformemente all'articolo 40, i prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere distribuiti sul territorio europeo, ai fini del consumo umano, solo nel rispetto di tali norme, sulle quali gli Stati membri vigilano.

Per quel che concerne le informazioni dei consumatori, rileva il disposto dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo cui "*[i] prodotti della pesca e dell'acquacoltura [...] commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato..."; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato; d) la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei*

prodotti di acquacoltura; e) se il prodotto è fresco o se è stato scongelato". Il paragrafo 3, del medesimo articolo, afferma che tali informazioni devono essere riportate in modo chiaro e visibile. L'articolo 45 fa, invece, riferimento ad una serie di informazioni supplementari facoltative.

Relativamente alle norme di concorrenza, l'articolo 47 ricorda che "[g]li articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1⁶, e all'articolo 102⁷ del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura". Tuttavia, successivamente, l'articolo 48, paragrafo 1, pone delle eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza, affermando che "[i]n deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che: a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato; c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; d) non escludono la concorrenza; e) non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato".

Infine, a proposito delle informazioni sul mercato, l'articolo 49 dispone che la Commissione raccolga, analizzi e diffonda dati relativi al mercato della pesca e dell'acquacoltura in Europa, vigili regolarmente sui prezzi e fornisca studi di mercato *ad hoc*. La Commissione, inoltre, dovrà mettere tali informazioni a disposizione delle parti interessate.

Da ultimo, si vuol richiamare l'attenzione sul disposto dell'articolo 50, secondo cui la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati in riferimento ai seguenti elementi dell'atto legislativo in oggetto: modifica o integrazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni professionali da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 24; definizione di norme relative al contenuto dei piani di produzione e commercializzazione, di cui all'articolo 33; definizione delle norme di commercializzazione con riguardo alla qualità, alle dimensioni, al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura del prodotto ittico, di cui all'articolo 41; modifica o integrazione delle informazioni garantite ai consumatori, di cui all'articolo 46. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, prevede che "[l]a delega di poteri di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46 è conferita per una durata indeterminata [...]".

⁶ 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

⁷ È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.